



MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

VIA PLINIO, 26 – 80054 POMPEI (NA)

Fondi: I lavori di cui al presente contratto sono finanziati con Fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei cap. n. 2.1.2.220 - impegno n. 261/2019;

Importo contrattuale: € 2.448.549,77, di cui € 130.562,28 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti.

Durata del contratto: giorni 540 giorni (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

* * *

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SCAVO E MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'INSULA 10 REGIO IX AI FINI DELLA RICONNESSIONE CON IL TESSUTO URBANO DI VIA DI NOLA"

CUP: F67E20000180001 - CIG: 826593515A

TRA

Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei con sede in Pompei (80054) alla via Plinio n° 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchriegel, nato a Weingarten il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q), domiciliato per la carica presso la sede

dell'Istituto (di seguito per brevità anche denominato "Stazione appaltante" e, unitamente all'Appaltatore, "Parti");

E

RTI COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria) - P. IVA.

03185890484, con sede legale in Via Luigi La Vista 5 Firenze e MINERVA RESTAURI

S.R.L. (mandante) P. IVA 08105941218, con sede legale in Via Giuseppe Verdi 18,

Napoli, in persona della dott.ssa Roberta Pinzuti, legale rappresentante di

Cooperativa Archeologia – società cooperativa, RTI costituita con atto notarile

registrato a Firenze il 24/05/2022 al n 21681, (di seguito, per brevità anche

denominato "Appaltatore" e, unitamente alla Stazione appaltante, "Parti"),

* * *

Visto il Decreto del Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo del 22

agosto 2017 n. 154, recante: "Regolamento concernente gli appalti pubblici di

lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

vista la Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, tra il

Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora, MIC) e Invitalia s.p.a., in qualità di

Centrale di committenza del MIC per l'attivazione di quest'ultima, quale Centrale di

Committenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 37 e dell'art. 38

comma 1, del dl.gs. n. 50/16 e ss.mm.ii. (di seguito, Codice);

Si premette quanto segue:

a) con atto di validazione prot. n. 7856 del 31.08.2021, il Progetto Esecutivo dei

lavori di "Scavo e messa in sicurezza e restauro dell'insula 10 Regio IX ai fini della
riconnesione con il tessuto urbano di Via di Nola" è stato validato dal RUP,

Funzionario architetto del Parco archeologico di Pompei, arch. Paolo Mighetto, ai
sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) i lavori di cui al presente contratto sono finanziati con fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei;

c) con determina a contrarre PA-POMPEI|17/11/2021|DETERMINA 84 la Stazione appaltante ha indetto procedura di gara aperta, esperita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice dei Contratti pubblici"), con le modalità di cui all'articolo 95 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, tramite l'Agenzia nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito "Centrale di Committenza");

d) la procedura di gara è stata indetta dalla Centrale di Committenza mediante pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2021/S 228-599143 del 24/11/2021, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie speciale n. 136 del 24/11/2021, nonché su n. 2 quotidiani, di cui n. 1 a tiratura nazionale e n. 1 a tiratura locale;

e) entro il termine indicato nel Bando sono pervenute n. 10 (dieci) offerte;

f) all'esito della predetta procedura di gara, l'Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario;

g) l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* di gara e la Centrale di Committenza ha provveduto a verificare l'effettivo possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti generali richiesti nella *lex specialis* di gara;

h) con provvedimento prot. n 67965 del 15/03/2022 la Centrale di Committenza ha provveduto a dichiarare l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico RTI tra: COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria), MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandante), che ha offerto un ribasso del 30,33%

(corrispondente ad un importo pari a € 2.317.987,49 oltre IVA ed oneri di legge se dovuti), per un corrispettivo contrattuale pari a € 2.448.549,77 al netto di IVA, di cui € 130.562,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

i) la Centrale di Committenza ha provveduto a comunicare a tutti i partecipanti l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 67965 del 15 marzo 2022, atteso l'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 effettuate sull'aggiudicatario e gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

l) l'Appaltatore ha ritualmente prodotto tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante per la stipula del presente contratto e che la stessa è stata ritenuta regolare;

m) è stata acquisita l'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in L. n. 120/2020, (come modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. c), sub 2, del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di Firenze;

n) la Stazione appaltante intende procedere alla stipula del presente contratto di appalto, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia ex D.lgs. n. 159/2011, con ogni conseguenza di legge;

o) è decorso il termine di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd. Stand Still), senza che siano pendenti ricorsi;

p) in data 24/05/2022 l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui all'art. 13 del Disciplinare di gara e dall'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'appalto ex articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ne ha consegnato l'originale alla Stazione appaltante;

q) l'Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa n. 1/1426/88/186733677 secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, e dalla normativa vigente e ne ha consegnato l'originale alla Stazione Appaltante;

r) in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto di appalto, il progetto Esecutivo posto a base di gara ed il Capitolato Speciale D'appalto;

s) l'appaltatore ha prodotto, in copia certificata conforme all'originale, l'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di imprese, costituito con atto pubblico per Notar Elena Santalucia, in data 19 maggio 2022 repertorio n. 22658, registrato a Firenze il 24/05/2022, al n. 21681

t) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire all'aggiudicatario RTI COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria), MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandante), l'appalto avente ad oggetto i lavori di "Scavo e messa in sicurezza e restauro dell'insula 10 Regio IX ai fini della riconnessione con il tessuto urbano di Via di Nola".

Tutto, quanto premesso, le Parti *ut supra* costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo. 1 Premesse

1.1 Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello

stesso:

a) Bando e disciplinare di gara;

b) Capitolato Speciale d'appalto;

c) Tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo per beni culturali;

d) Offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario;

e) Offerta economica presentata dall'Aggiudicatario;

e) Garanzia definitiva;

1.2 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dei lavori, come definito ai sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

1.3 L'Appaltatore rimborserà alla Stazione appaltante la somma di € 7.192,54 comprensivo di IVA (settemilacentonovantadue/54), così come previsto dal Decreto M.I.T. del 02/12/2016 artt. 3 e 4, da quest'ultima sostenuta per le spese di pubblicazione, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

1.4. Il presente appalto non è soggetto alle prescrizioni disposte dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 05/04/2012 ed al protocollo operativo sottoscritto in data 06/02/2013 in quanto finanziato con fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei, per cui trova applicazione il protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2008.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione, con le modalità ed alle condizioni previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, dei lavori qui di seguito indicati: "Scavo e messa in

sicurezza e restauro dell'insula 10 Regio IX ai fini della riconnessione con il tessuto urbano di Via di Nola".

2.2 Il contratto è stipulato a "misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis e dell'art. 148 commi 1 e 6 del D.lgs. 50/2016.

2.3 In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

In modo sintentico e non esaustivo, l'appalto ha ad oggetto i seguenti lavori:

- Completamento dello scavo archeologico degli ambienti parzialmente esplorati su Via di Nola;
- Messa in sicurezza apparati murari e decorativi emergenti degli ambienti già esplorati dell'insula X regio IX su Via di Nola;
- Scavo archeologico del pianoro dell'insula 10 della Regio IX e riprofilatura del fronte di scavo;
- Scavo archeologico dei vicoli est ed ovest dell'insula 10 della Regio IX e rimozione controllata del ponte di collegamento tra i pianori insulae IX 10 e IV 1;
- Pronto intervento di messa in sicurezza delle murature e degli apparati decorativi parietali e pavimentali e dei reperti mobili rinvenuti a seguito dello scavo archeologico;
- Realizzazione di scala di collegamento per la riconnessione con la parte sommitale del pianoro non esplorata.
- Realizzazione di coperture provvisorie di protezione;

- Organizzazione della logistica area di intervento.

2.4 Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei lavori dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta visione e conoscenza.

2.5 La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati al punto 2.3.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e alle vigenti disposizioni del Codice e della normativa vigente.

Articolo 3 - Importo contrattuale

3.1 L'importo contrattuale ammonta a € 2.448.549,77, di cui € 130.562,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3.2 L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

3.3 Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis e dell'art. 148 commi 1 e 6 del Codice dei contratti, così come specificato all'art. 8 del Disciplinare di gara.

Articolo 4 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

4.1 L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'Appaltatore

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

4.2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire, con la massima diligenza e con elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto, parte tecnica, alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel Capitolato Speciale d'appalto da intendere integralmente riportato e trascritto nel presente Contratto. -

4.3 Il RUP della Stazione Appaltante ha accertato che l'affidamento ha ad oggetto l'esecuzione delle opere sulla base di un progetto definitivo c.d. "per beni culturali" e potrà, pertanto, essere necessario prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, ai sensi dell'art. 147, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, anche in riferimento al contenuto dell'art.7-BIS - Interventi di completamento in corso d'opera. Progettazione esecutiva di dettaglio in corso d'opera del Capitolato Speciale di Appalto.

articolo 5 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

5.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale di cui al D.M. 145/2000, e comunque ai fini del presente atto, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Firenze

PEC: archeologia@legalmail.it

5.2 Al domicilio digitale suindicato saranno inviate tutte le comunicazioni, gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto;

5.3 Nei casi in cui l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui all'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5.4 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore all'Ente Appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità;

5.5 la Direzione del cantiere è stata affidata al Dott. Mariano Nuzzo

Articolo 6 - Corrispettivo. Anticipazione. Obblighi specifici dell'Appaltatore

Modalità di pagamento.

6.1 Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, avverrà con le seguenti modalità:

6.2 **Anticipazioni.** La corresponsione a titolo di anticipazione delle somme del presente Contratto è subordinata:

a. alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il programma esecutivo dettagliato dei lavori.

La predetta garanzia, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all' art. 106 del citato decreto legislativo.

b. all'acquisizione da parte del RUP:

- del verbale di consegna dei lavori debitamente sottoscritto dal D.LL. e dall'Esecutore;

- del verbale di concreto inizio dei lavori debitamente sottoscritto dal D.LL. e dall'Esecutore;

- della dichiarazione congiunta del D.LL. e dell'Esecutore che i lavori procedono in piena conformità del programma dei lavori elaborato dall'Appaltatore, verificato e approvato dal D.L. e quindi senza ritardo rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti; l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

L'Appaltatore decade dalla anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6.3 Pagamenti: L'importo contrattuale sarà liquidato, previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva e delle verifiche ex art. 48 – bis del D.P.R. n. 602/73, con le seguenti modalità:

- a titolo di anticipazione, ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'importo del 20% sul valore del contratto di appalto, oltre IVA, da corrispondere all'Appaltatore, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e l'erogazione di tale anticipazione, decurtata della ritenuta di garanzia dello 0,5%, ha la funzione di garantire la regolarità contributiva dell'esecutore e del sub-appaltatore, verifica di regolarità da eseguire attraverso il DURC, ossia il

documento unico di regolarità contributiva;

- a titolo di acconto in corso d'opera, mediante emissione di S.A.L. e relativo certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota dei costi per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5%, un importo non inferiore a 300.000,00 euro (dicensi euro trecentomila/00).

6.4 Il pagamento a saldo dei lavori è regolato dall'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'appalto.

6.5 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente contratto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i lavori, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

6.6 L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dei lavori per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

6.7. I pagamenti degli stati di avanzamento e del saldo avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, fatti salvi i casi di ritardo

nell'erogazione dei relativi importi del finanziamento, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui *infra*.

6.8 Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifici bancari sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ed intestati alla suindicata Impresa, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

6.9 Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

6.10 Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al repertorio del presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) e al CUP (Codice Unico Progetto) in epigrafe, al codice univoco della Stazione Appaltante IPA KTF671 e dovranno essere intestate al Parco archeologico di Pompei, 80054 Pompei (NA).

6.11 La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010.

Articolo 7 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

7.1 All'atto della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione definitiva costituita ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, mediante garanzia fideiussoria definitiva n. 01.000057675 rilasciata in data 24/05/2022 dalla Società

S2C S.p.A. per un importo di € 398.232,14 (trecentonovantottomila duecentotrentadue/14), contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

7.2 La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalità e i tempi indicati dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

7.3 La Stazione Appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, così come specificato nel citato art. 6.2 del Capitolato Speciale d'Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

articolo 8 – Subappalto.

8.1 L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare i lavori, come da dichiarazione di subappalto resa congiuntamente nella documentazione in sede di gara, entro il limite massimo indicato le seguenti categorie:

- nei limiti del 100% per la categoria OS25 (Nolo automezzi, attrezzature e macchine operatrici; Nolo ponteggi e opere provvisionali; Scavi e rinterrì; Trasporti e smaltimento; Opere di bonifica ordigni bellici; Indagini; Scavo Archeologico.);
- nei limiti del 70% per la categoria OG2 (Opere provvisionali di ogni genere (tensostruttura con o senza copertura, tettoie, recinzioni, ponteggi, impianto di cantiere, box e prefabbricati locali uso spogliatoi-depositi-bagni chimici, segnaletica, cartelli, ecc.); movimentazioni e trasporti di ogni genere; noli di mezzi, automezzi, macchinari ed attrezzature; opere di pulizia, raccolta, carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta; smaltimento rifiuti; indagini e analisi preliminari; verifiche e prove di carico; demolizioni, rimozioni e

smontaggi; opere di scavo, movimento terra e stradali, scavi di qualsiasi tipo e genere, pulizia o scotico, rinterrì; demolizioni, rimozioni e svellimenti; interventi apparati murari; collegamenti pianoro; opere di carpenteria metallica; opere da fabbro; interventi di consolidamento e restauro; interventi idraulici e geotecnici; ogni altra eventuale lavorazione non prevista in progetto e richiesta dalla S.A

L'Appaltatore, in caso di ricorso al subappalto, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante ed al Direttore dei lavori copia autentica del contratto concluso con l'impresa sub-appaltatrice, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori di subappalto e con l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore, unitamente al contratto di subappalto, trasmette alla Stazione Appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice;

8.2. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la parte del servizio oggetto di subappalto. La Stazione appaltante è manlevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione concernente le lavorazioni oggetto di subappalto.

8.3 L'Appaltatore rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti, anche relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'esecuzione delle lavorazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di

ulteriore subappalto.

8.4 L'Appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e *ss.mm.ii.*, nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento dei subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Disciplinare di gara all' art. 16.

8.5 Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, comma 2 del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione Appaltante:

- nome del subcontraente;
- importo del subcontratto;
- oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza

e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

articolo 9 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

9.1 L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

9.2 L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza di assicurazione numero 1/1426/88/186733677 rilasciata in data 10/06/2022 dalla Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Agenzia 1426 - Borgo San Lorenzo (FI) per un massimale di euro 500.000,00 (Sezione B).

Articolo 10 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

10.1 L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, seconda alinea periodo del D.lgs. 50/2016.

10.2 L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

10.3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

10.4 L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

10.5 Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

10.6 Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da

successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;

c) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;

d) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;

e) ad organizzare una struttura operativa tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dalla documentazione di gara e nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Appaltatore nel programma esecutivo dettagliato dei lavori, dallo stesso redatto e verificato e approvato dal D.LL.;

f) ad eseguire le prestazioni conformemente alla documentazione di gara, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica ed economica e, in particolare, secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, parte tecnica; con specifico riferimento alle migliorie presentate nell'offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del CSA, parte amministrativa, l'Appaltatore si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, i documenti progettuali (elaborati esecutivi grafici e descrittivi) necessari alla realizzazione delle proposte migliorative offerte in sede di gara, pena la risoluzione del contratto. In alternativa su specifica richiesta della Stazione Appaltante, inoltrata tramite il RUP, l'Appaltatore si impegna sin d'ora all'eventuale non esecuzione di una o più migliorie offerte in fase di gara, salvo la realizzazione di lavori variativi previa valutazione economica di congruità operata in contraddittorio tra l'Appaltatore e il D.LL. ritenuti utili per la migliore riuscita dell'intervento;

g) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze

derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento;

h) a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

11.1 L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e sss.mm.ii. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

11.2 Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, del presente appalto e i seguenti dati:

Impresa **Cooperativa Archeologia – società cooperativa**: Banca Popolare Etica, Filiale di Firenze Via G. Amendola n. 10, avente le seguenti coordinate: IBAN IT5550501802800000011319167

Le persone delegate ad operare sul conto sono:

- Bruno Gargiani, nato a Firenze il 27/09/1959 - C.F. GRGBRN59P27D612H
- Susanna Bianchi, nata a Firenze il 24/05/1953 - C.F. BNCSNN53E64D612D

Impresa **Minerva restauri S.r.l.**: Banca Popolare dell'Emilia Romagna avente le seguenti coordinate IBAN: IT11T0538703458000042871150

La persona delegata ad operare sul conto è:

- Annunziata Petrecca, nata a Napoli il 28/08/1971 - codice fiscale PTRNNZ71M68F839P

11.3 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

11.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 12 - Adempimenti in materia antimafia

12.1 Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi D.lgs. 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore è stata acquisita prepedeudicamente alla stipula del contratto la "Comunicazione Antimafia" e non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell'Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

12.2 L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art. 6 ovvero di circostanza ostative di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art. 85 dello stesso Codice Antimafia.

12.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto

di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

12.4 L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. 231/2001.

Articolo 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

13.1 È presente presso l'Ente appaltante il piano di sicurezza e coordinamento che forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

13.2 L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

13.3 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 14 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Contratto di appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

14.2 Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice civile, rifiutando di adempiere alle

proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Articolo 15 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

15.1 I lavori avranno inizio entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

15.2 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni **540 giorni** (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Articolo 16 - Penale per ritardi

16.1 In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dall'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

16.2 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque, complessivamente, non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per l'Ente appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

16.3 La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Articolo 17 - Sospensioni e ripresa dei lavori

Le sospensioni totali o parziali dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018 secondo la disciplina richiamata all'art. 2.11 del capitolato speciale di appalto. Tra le circostanze speciali impeditive richiamate dal comma 1 dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.i. e sono ricompresi i casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore e le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle previste ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti sulla base di quanto previsto al comma 6 dell'articolo da ultimo richiamato.

Articolo 18 - Contabilizzazione dei lavori

18.1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni normative vigenti.

18.2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste nell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

18.3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede, in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 19 - Oneri a carico dell'Appaltatore

19.1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal Codice e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei

lavori, e quindi a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri derivanti dall'art. 2.20 del CSA.

19.2 L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Articolo 20 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

20.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell'appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del Contratto;

20.2 I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lo stesso vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 21 - Invariabilità del corrispettivo e lavori eventuali non previsti

21.1 Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile se non nei limiti indicati dal successivo comma 3.

21.2 Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante da cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

21.3 Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del D.lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

21.4 Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1.7. del Capitolato Speciale d'Appalto.

21.5 Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante cui il RUP dipende.

21.6. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

21.7 Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

21.8 I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Articolo 22 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al

contraente i relativi oneri e spese. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6 del Codice dei contratti, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.

Articolo 25 - Collaudo e manutenzione

25.1 Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all'art.

2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

25.2 Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del precitato certificato che ha carattere provvisorio.

25.3 Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.lgs. 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio della Stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

25.4 Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

25.5 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 26 - Definizione delle controversie e riserve

26.1 Qualora il Responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili e non manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d'opera, la procedura prevista dall'art. 205 del Codice e richiamata all'art. 10.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

26.2 Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto al punto 2.25 del Capitolato speciale di appalto.

26.3 Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale e la competenza per la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale di Torre Annunziata (NA).

Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 28 – Protocollo di legalità

28.1 L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa (così come da protocollo di legalità sottoscritto in data 5/11/2007 con l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli.

L'Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione anche al Parco Archeologico di Pompei, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, lavoro simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.); resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria; l'Appaltatore si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso

dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Parco Archeologico di Pompei e la Prefettura.

Articolo 29 - Documenti contrattuali

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati presso la Stazione appaltante:

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010 e del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli elaborati progettuali;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), D.lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
- il cronoprogramma di cui all'art. 3.6 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'aggiudicatario.

Articolo 30 - Spese di contratto e trattamento fiscale

30.1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

30.2 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali.

31.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16, come recepito dal d.lgs. n. 101/2018, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

31.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il presente contratto consta di n. 36 pagine e ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

PER L'APPALTATORE

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA (mandataria RTI con Minerva Restauri S.r.l.)

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Roberta Pinzuti

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Sottoscrizione clausole vessatorie

L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Articolo 5 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

Articolo 6 - Corrispettivo. Anticipazione. Modalità di pagamento.

Articolo 8 – Subappalto.

Articolo 9 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 15 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Articolo 16 - Penale per ritardi.

Articolo 18 - Contabilizzazione dei lavori

Articolo 19 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Articolo 24 - Risoluzione del contratto

Articolo 26 - Controversie

Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Articolo 28 – Protocollo di legalità

Articolo 29 - Documenti contrattuali

Articolo 30 - Spese di contratto e trattamento fiscale

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali.

PER L'APPALTATORE

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA (mandataria RTI con Minerva Restauri S.rl.)

Il Legale Rappresentante


Dott.ssa Roberta Pinzuti

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchriegel



Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SCAVO E MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'INSULA 10 REGIO IX AI FINI DELLA RICONNESSIONE CON IL TESSUTO URBANO DI VIA DI NOLA"

CUP: F67E20000180001 - CIG: 826593515A

La sottoscritta Roberta Pinzuti nata il 21/06/1971 a Abbadia San Salvatore (prov. SI)

Codice Fiscale PNZRRT71H61A006K

residente a Roma (prov. RM) in via D. Modugno n. 120

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

procuratore

(altro specificare)

dell'impresa / società Cooperativa Archeologia – società cooperativa (RTI Cooperativa Archeologia – società cooperativa, impresa capogruppo/mandataria e Minerva Restauri s.r.l., impresa mandante)

con sede in Firenze (cap. 50133 (prov. FI)

via Luigi La Vista 5

con Codice Fiscale n. 03185890484 con Partita IVA n. 03185890484,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi,

DICHIARA

1) di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per il contratto di appalto in oggetto mediante l'acquisto delle marche apposte sulla presente dichiarazione recante:

- identificativo numero: 01191362651944;

- data di emissione: 29/06/2022;

- importo pari a €: 16,00;



- identificativo numero: 01191362651933;

- data di emissione: 29/06/2022;

- importo pari a €: 16,00;



- identificativo numero: 01191362651922;

- data di emissione: 29/06/2022;

- importo pari a €: 16,00;



- identificativo numero: 01191362651911;

- data di emissione: 29/06/2022;

- importo pari a €: 16,00;



- identificativo numero: 01191362651900;
- data di emissione: 29/06/2022;
- importo pari a €: 16,00;



- identificativo numero: 01191362651898;
- data di emissione: 29/06/2022;
- importo pari a €: 16,00;



- identificativo numero: 01191362651887;
- data di emissione: 29/06/2022;
- importo pari a €: 16,00;



- identificativo numero: 01191362651876;
- data di emissione: 29/06/2022;
- importo pari a €: 16,00;



- identificativo numero: 01191362651864;
- data di emissione: 29/06/2022;
- importo pari a €: 16,00;



- 2) che le marche da bollo sono state annullate;
- 3) che l'originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto con impegno di consegnarlo su richiesta del Parco archeologico di Pompei.

Luogo/data Firenze 14/07/2022

FIRMA

Roberta Pinzuti

Documento firmato digitalmente

.....

N.B. – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e va trasmessa ai seguenti indirizzi con messaggio contenente la indicazione dell'oggetto e i dati identificativi della procedura:
mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it

